CAMERA DEI DEPUTATI N. **7697-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 marzo 2001 (v. stampato Senato n. 5005)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(DE MAURO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(BASSANINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 16, recante disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 marzo 2001

(Relatore: **GUERZONI)**

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione, dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) sul disegno di legge n. 7697. La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 13 marzo 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 7697.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 7697,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 5, la previsione secondo la quale il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare con proprio decreto il termine fissato nel comma stesso sia ricondotta al modello di « delegificazione » previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 6, il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 2001, che determina per l'anno scolastico 2000-2001 il contingente di personale direttivo della scuola da assumere con contratto a tempo indeterminato, dovrebbe essere sostituito con quello relativo al successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione che provvede alla ripartizione del contingente stesso tra le diverse professionalità ».

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 5, valuti la Commissione l'opportunità di riconsiderare la disposizione che autorizza il Ministro a prorogare con proprio decreto il termine ivi previsto, in considerazione del fatto che tale autorizzazione si riferisce ad un termine stabilito da una fonte normativa di rango primario;

2) all'articolo 1, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge, che prevede l'obbligo del Ministro di riferire alle Commissioni parlamentari entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento di proroga del termine di cui al medesimo comma, si segnala l'opportunità di riformulare la disposizione in esame al fine di evitare possibili interferenze con l'autonomia degli organi parlamentari competenti, eventualmente specificando se tale previsione sia configurabile come obbligo di presentazione, da parte del Ministro, di una relazione alle Camere.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato il decreto-legge n. 16 del 2001;

considerato che le assunzioni a tempo indeterminato stanno avvenendo ad anno scolastico abbondantemente inoltrato, sulla base del contingente previsto nel decreto del Presidente della Repubblica emanato in data 30 novembre 2000;

considerato che tali assunzioni in alcuni casi si riferiscono a graduatorie approvate prima del 31 agosto 2000 e non sono, quindi, ad esse applicabili le norme previste dal decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2000) n. 306, che prevedeva il raggiungimento della sede per gli assunti nel corso dell'anno scolastico con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede il 1° settembre 2001;

considerato altresì che le operazioni per le approvazione delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e delle graduatorie permanenti, alle quali occorre attingere per le assunzioni a tempo sia indeterminato che determinato, si sono concluse ad anno scolastico o sono ancora in corso;

considerata la necessità e l'urgenza determinate dall'obiettivo primario di garantire la continuità didattica agli alunni nelle classi, nel rispetto dei diritti dei lavoratori;

esprime parere favorevole

con la seguente osservazione diretta a sottolineare:

la necessità di procedere con la massima vigilanza a tutte le operazioni poste in essere dal decreto-legge, al fine di evitare disparità di trattamento al personale coinvolto nello operazioni suindicate, che

presentano un indubbia grado di complessità determinato dalla presenza di norme che scaturiscono da differenti fonti legislative; in particolare, l'applicazione delle norme di cui al comma 5 dell'articolo 1, che prevedono l'assegnazione della sede di titolarità dopo le operazioni di trasferimento e di passaggio relative all'anno scolastico 2001-2002 rischia di mettere in condizioni di svantaggio il personale assunto in ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto rispetto a coloro che sono stati immessi in ruolo prima di tale data.